



## Esercito, trasferimento legge 104



**T.A.R.**  
**PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA**  
**SEZIONE PRIMA**

Sentenza del 23 gennaio 2014

*Un appartenente dell'Esercito Italiano, con qualifica di Caporal Maggiore, in servizio presso la sede di Rimini, presentava istanza di trasferimento, ai sensi della Legge 104, per assistenza al proprio fratello, ma la richiesta veniva respinta, in quanto l'attuale sede di servizio, si presenta con una carenza di personale. Contro tale diniego, il ricorrente presentava ricorso al Tar del Lazio che dichiaratosi incompetente, veniva interessato il Tar per l'Emilia Romagna, che con Sentenza del 09 Gennaio 2014, pubblicata in data 23 Gennaio 2014, veniva accolta.*

N. 00098/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00997/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 997 del 2013, proposto da:  
\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Carbone, con domicilio eletto presso Alessandra Stalteri in Bologna, Galleria del Reno N. 3;

### contro

**Ministero della Difesa**, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; **Esercito Italiano** Dip. Impiego del Personale 2/121 Reggimento Artiglieria "Ravenna" Rimini;

per l'annullamento del provvedimento prot. 0003824 del 18/6/2013 di **diniego di trasferimento ex art 33 della legge n. 104 del 1992** presso una sede vicina alla provincia di residenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

**Il ricorrente, caporal maggiore in servizio presso la sede di Rimini, presentava un'istanza di trasferimento ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e s. m. per assistere il fratello, soggetto diversamente abile, bisognoso di assistenza.**

**L'amministrazione opponeva un diniego affermando che "per lo specifico incarico posseduto l'interessato allo stato attuale non trova utile collocazione organica nell'ambito degli enti dislocati nelle sedi richieste" nonché evidenziando le carenze di organico nell'attuale sede di servizio e la non elevata anzianità del militare.**

Avverso il suddetto provvedimento presentava ricorso al Tar per il Lazio l'interessato deducendone l'illegittimità.

**Con propria ordinanza 9760 del 14 novembre 2013 il Tar per il Lazio dichiarava la propria incompetenza indicando il Tar per l'Emilia-Romagna quale giudice competente.**

La causa veniva riassunta davanti a questo Tar.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata, rappresentata difesa dall'Avvocatura dello Stato, che chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva trattenuta in decisione all'odierna camera di consiglio ai sensi dell'articolo 60 del cpa.

### **Il ricorso è fondato**

Come già chiarito della precedente sentenza di questo T.A.R. n. 404 del 2013 il lavoratore ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ai sensi dell'articolo 33, comma quinto della legge 104 del 1992 e successive modificazioni.

Certamente l'amministrazione nell'esaminare la richiesta di trasferimento, al fine di tutelare i prossimi congiunti affetti da handicap, perseguendo in tal modo un interesse di rilievo costituzionale, deve valutare se ciò sia compatibile con le esigenze di servizio.

**Nel caso concreto, tuttavia, tale valutazione è stata effettuata in modo soltanto parziale con riferimento alla sede attuale di servizio e non valutando la sussistenza di carenze di organico anche nella sede di destinazione.**

**Infatti, la normativa fa riferimento ad un vero e proprio diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina, ritenendo preminenti le esigenze di tutela dei prossimi congiunti affetti da handicap e che l'esercizio di tale diritto può essere posticipato soltanto ove vi siano esigenze particolari della pubblica amministrazione e soltanto in via del tutto eccezionale.**

Ciò richiede, quindi, una valutazione più ampia e soltanto l'assoluta impossibilità, in presenza di un organico pieno, in tutte le sedi "più vicine al domicilio della persona da assistere" possono essere ostative al trasferimento rendendo recessive le esigenze di assistenza dei cittadini affetti da handicap.

**Nel caso concreto tale valutazione è mancata avendo l'amministrazione concentrato la propria attenzione soltanto sulle proprie esigenze nella sede di appartenenza e senza tener conto delle esigenze, non tanto del lavoratore, ma del cittadino portatore di handicap bisognoso di assistenza.**

Del resto l'interessato ha presentato una specifica istanza istruttoria indicando più sedi caratterizzate da una carenza di organico dove può essere collocato utilmente il ricorrente, anche se con mansioni diverse ma pur sempre pertinenti al ruolo rivestito. L'amministrazione, invece, nulla ha detto in proposito e non ha contestato, come imposto dall'articolo 64 del cpa, la veridicità di quanto asserito.

**Il ricorso va, pertanto, accolto** e, per l'effetto, l'amministrazione dovrà valutare se sussistono posti vacanti corrispondenti alla qualifica della ricorrente nelle sedi più vicine al domicilio della persona da assistere che il ricorrente richiederà ed in particolare nelle sedi indicate e, conseguentemente, procedere al trasferimento ove sussista la carenza di organico presso una di dette sedi.

Solo in caso di copertura piena dell'organico nelle sedi di destinazione l'amministrazione può temporaneamente procrastinare il trasferimento che dovrà, comunque, avvenire per la copertura del primo posto che si renderà vacante.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il **Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna** (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie** e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione

**Condanna l'amministrazione** intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 2000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno **9 gennaio 2014** con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **23/01/2014**